



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 1.4.2020

DETERMINAZIONE N. 75/PRO: EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e le successive disposizioni attuative;

visto il D.P.C.M. 8.3.2020 con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verballo-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

visto il D.P.C.M. 11.3.2020 con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio efficace sull'intero territorio nazionale, e con validità dal 12 al 25 marzo 2020 nonché il D.P.C.M. 25.3.2020;

richiamate le ordinanze n. 514 del 21.3.2020 e n. 515 del 22.3.2020 del Presidente della Regione Lombardia, che dispongono limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus;

preso atto della comunicazione pervenuta da Unioncamere Nazionale in data 24.3.2020 - ns prot. 11510 del 26.3.2020 - contenente le indicazioni sulla gestione delle istanze di mediazione, di arbitrato e di composizione delle crisi da sovraindebitamento di seguito sintetizzate:

1. per quanto riguarda la **mediazione obbligatoria e demandata**, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, all'art. 83 comma 20, la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione nel periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile p.v., con particolare riferimento ai procedimenti che rientrano nella condizione di procedibilità e che sono stati promossi prima del 9 marzo u.s. ;
2. per quanto riguarda la **mediazione volontaria** non si applica la sospensione dei termini;
3. per quanto riguarda gli **altri tentativi obbligatori di risoluzione stragiudiziale** delle controversie che coinvolgono i servizi delle CCIAA, ovvero quelli in materia di telecomunicazioni e di energia elettrica e gas, si procede come per le mediazioni di cui al punto 1);

4. per quanto riguarda l'**arbitrato** il deposito delle nuove domande di arbitrato potrà avvenire principalmente attraverso la PEC o, dove possibile, secondo le modalità ordinarie. In seguito ad una preventiva ed ampia comunicazione, la gestione delle procedure di arbitrato potrà essere oggetto delle seguenti modifiche: la sospensione dei termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto nel Regolamento, tenendo conto delle indicazioni già date per le udienze dei Tribunali e per la mediazione (art.1 e art. 20 del d.l n.18 del 2020);

ricordato che la Camera di Commercio di Brescia non gestisce procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e considerato che, con la sopracitata nota prot. 11510 del 26.3.2020, Unioncamere Nazionale invita le Camere di Commercio a adottare le misure in essa contenute con un provvedimento formale;

ritenuta la necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività relativa alla mediazione volontaria, che non subisce sospensioni in base alla nota Unioncamere Nazionale, anche per garantire alle imprese un utile strumento per la rinegoziazione dei contratti, in tutto o in parte compromessi dall'emergenza, in particolare se contratti di durata;

ritenuta altresì la necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività della Camera Arbitrale Brescia per la gestione delle procedure di arbitrato amministrato instaurate in conseguenza dell'emergenza COVID-19 - relativamente, ad esempio, a richieste di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale quale conseguenza della situazione di emergenza sanitaria;

assicurata, in ogni caso, la gestione e svolgimento delle predette procedure mediante utilizzo di strumenti telematici e forme di comunicazione a distanza, da comunicarsi al Ministero di Giustizia, per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale;

considerata la necessità di procedere con urgenza a dar corso alle sopracitate misure in conseguenza dell'applicazione di norme imperative e fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino ad emanazione di nuove disposizioni normative che facciano venire meno la vigenza delle attuali;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di sospendere i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010 dalla data del presente provvedimento e fino a completa cessazione delle misure restrittive ovvero fino ad emanazione di nuove disposizioni normative che facciano venire meno la vigenza delle attuali;
- b) di sospendere i termini per gli altri tentativi obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono i servizi delle CCIAA, ovvero quelli in materia di telecomunicazioni e di energia elettrica e gas dalla data del presente provvedimento e fino a completa cessazione delle misure restrittive ovvero fino ad emanazione di nuove disposizioni normative che facciano venire meno la vigenza delle attuali;
- c) di sospendere i termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti di arbitrato, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto nel Regolamento dalla data del presente provvedimento e fino a completa cessazione delle misure restrittive ovvero fino ad emanazione di nuove disposizioni normative che facciano venire meno la vigenza delle attuali;
- d) di garantire la continuità dell'attività dell'Organismo di mediazione per le procedure di mediazione volontaria, previa comunicazione al Ministero di Giustizia e con esclusivo ricorso di metodologie di comunicazione a distanza e sottoscrizione con firma digitale;
- e) di garantire la continuità dell'attività di Camera Arbitrale Brescia per la gestione delle procedure di arbitrato amministrato che dovessero essere instaurate in quanto afferenti a controversie generate dal mancato rispetto di impegni contrattuali correlate all'emergenza COVID-19, con esclusivo ricorso a metodologie di comunicazione a distanza e sottoscrizione con firma digitale.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)